



Ministero dell'Istruzione



**ISTITUTO COMPRESIVO DI ANDORNO MICCA**

[BIIC80000D@ISTRUZIONE.IT](mailto:BIIC80000D@ISTRUZIONE.IT) - [BIIC80000D@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:BIIC80000D@PEC.ISTRUZIONE.IT)

*Piazza Salvo D'Acquisto n. 30 - 13811 ANDORNO MICCA (BI) Tel. 015473257- 0152477029 Fax 0152476596 C. F. 81065780025 codice ministeriale BIIC80000D - <https://www.icandornomicca.edu.it>*

Circ. 6

Andorno Micca, 08/09/2022

Al personale docente  
Al personale ATA

**Oggetto: FRUIZIONE BENEFICI L. 104/92 E PIANIFICAZIONE MENSILE.**

### CONFERMA DELL'ISTANZA PRESENTATA NELL'A.S. 2021-2022

Ogni dipendente, docente o ATA, è tenuto, in ossequio alle modalità di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e s. m. i., a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all'A.S. precedente. **(allegata alla presente)**

### PRIMA ISTANZA

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s. m. i. va inoltrata al Dirigente Scolastico dell'Istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92.

### PERDITA, EVENTUALE, DEL BENEFICIO DELLA LEGGE 104/92

Ogni dipendente deve comunicare con tempestività alla dirigenza scolastica ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

### NORMATIVA E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Al fine di prevenire l'insorgere di precise responsabilità disciplinari, penali e patrimoniali, si ritiene opportuno ricordare a tutto il personale titolare dei benefici della legge 104/92 che, anche se si tratta di un diritto utilizzabile come lavoratore, il diretto interessato è il familiare al quale deve essere riservata la massima assistenza.

La richiesta del congedo è subordinata ad una precisa responsabilità personale e la firma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 e sottoscritta ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, impegna l'interessato in misura inoppugnabile: in caso di un uso improprio, è previsto il licenziamento immediato e l'applicazione del codice penale. Al riguardo si rammentano, altresì, le norme contenute nell'art. 55 quater, comma 1, lett. a), nell'art. 55 quinquies, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 che, per la stessa ipotesi, prevedono la reclusione e la multa, oltre all'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale e del danno all'immagine subito dall'Amministrazione.

Chi durante la giornata di permesso retribuito o di congedo per assistenza al familiare disabile svolge mansioni ulteriori e/o diverse commette una "frode", non soltanto nei riguardi del datore di lavoro, in considerazione di un permesso pagato in maniera non consona agli obiettivi pattuiti dalla legge, ma anche nei confronti della collettività in quanto tali permessi sono un preciso onere di spesa a carico dei singoli bilanci pubblici, poiché considerati come giornata lavorativa a tutti gli effetti.

In maniera ormai incontrastata, la Cassazione ritiene che la natura illecita dell'abuso del diritto a fruire dei permessi per l'assistenza dei congiunti, di cui all'art. 33, L. 104/1992, giustifichi il



Ministero dell'Istruzione



**ISTITUTO COMPRESIVO DI ANDORNO MICCA**  
[BIIC80000D@ISTRUZIONE.IT](mailto:BIIC80000D@ISTRUZIONE.IT) - [BIIC80000D@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:BIIC80000D@PEC.ISTRUZIONE.IT)

*Piazza Salvo D'Acquisto n. 30 - 13811 ANDORNO MICCA (BI) Tel. 015473257- 0152477029 Fax 0152476596 C. F. 81065780025 codice ministeriale BIIC80000D - <https://www.icandornomicca.edu.it>*

licenziamento per giusta causa in quanto compromette irrimediabilmente il vincolo fiduciario indispensabile per la prosecuzione del rapporto di lavoro. In ultima analisi si ricorda che, qualora dovessero sorgere perplessità su un uso improprio di tali permessi, è preciso dovere dirigenziale segnalare il caso alle autorità competenti.

### MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI

In merito alla fruizione di detti permessi, la Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010 avente per oggetto "Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità" prevede, all'ultimo paragrafo del comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/1992, come richiesto dall'art. 24 della Legge 183/2010, siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni (o eventualmente le ore, solo per il personale ATA) di assenza a tale titolo **con congruo anticipo con riferimento all'arco temporale del mese**, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza.

L'INPS, con circolare applicativa n. 45 dell'1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1, ha precisato che **"Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi**, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione". Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla questione della programmazione dei permessi, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

Alla luce di quanto premesso, **si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili di fruizione dei permessi per concordare preventivamente le giornate (o eventualmente le ore solo per il personale ATA) di permesso utilizzando l'apposito modello presente sul portale ArgoScuolanext allegando la dichiarazione di responsabilità e consapevolezza (allegata alla presente)**. I permessi richiesti saranno rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza, al fine di "evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione.

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all'art. 15 prevede che tali permessi **"(...) devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti"**. Nei casi in cui la fruizione dei permessi non rivesta carattere di sistematicità (fruizione di tre giorni al mese), il personale interessato dovrà comunicare la richiesta con congruo anticipo, salvo casi di urgenza che il personale fruitore ha l'obbligo di documentare adeguatamente.

Contestualmente all'invio sul portale, il personale beneficiario dovrà comunicare via mail la richiesta al docente responsabile di plesso interessato.

Chi non avesse esigenze di utilizzo per un certo mese, non presenterà il modulo relativo.

**Solo per il personale A.T.A.** l'articolo 32 del CCNL 2016-2018 prevede che i 3 giorni di permesso, di cui all'articolo 33, comma 3 legge 104/1992, possano essere fruiti anche a ore, nel limite massimo di 18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze personali, frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore ad un'ora. Tali ore, se fruito per



*Ministero dell'Istruzione*



**ISTITUTO COMPRESIVO DI ANDORNO MICCA**

[BIIC80000D@ISTRUZIONE.IT](mailto:BIIC80000D@ISTRUZIONE.IT) - [BIIC80000D@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:BIIC80000D@PEC.ISTRUZIONE.IT)

*Piazza Salvo D'Acquisto n. 30 - 13811 ANDORNO MICCA (BI) Tel. 015473257- 0152477029 Fax 0152476596 C. F. 81065780025 codice ministeriale BIIC80000D - <https://www.icandornomicca.edu.it>*

l'intera giornata, comporteranno un abbattimento dell'orario teorico giornaliero (pari a 7 ore e 12 minuti).

Si ricorda infine che:

- Non è possibile usufruire dei giorni di permesso nel caso in cui la persona assistita sia ricoverata in ospedale o strutture pubbliche e private dedicate all'assistenza sanitaria (salvo i casi in cui la struttura certifica la necessità della presenza del familiare)
- I docenti sono tenuti a fruire dei permessi, per quanto possibile, in giornate non ricorrenti.

Si ringrazia tutto il personale interessato per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Marialuisa Martinelli